



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

Decreto n° 06

del 08/02/2019

## IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico all'Avv. Nicola Martello per la costituzione di questo Comune nel procedimento penale n° 4050/13 N.R. – 10684/18 R. G.I.P..

Visto l'avviso di fissazione udienza preliminare (art. 419 C.P.P.) del Tribunale di Catania Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, notificato a questo Ente in persona del Sindaco pro-tempore quale parte offesa, ns. prot. n° 2444/2019, nel procedimento penale n° 4050/13 N.R. – 10684/18 R. G.I.P., nei confronti di P.D.;

Vista la proposta di decreto sindacale n° 02 del 29/01/2019 ad oggetto: "Procedimento penale n° 4050/13 N.R. – 10684/18 R. G.I.P.. Costituzione in giudizio;

Dato atto che si rende necessario affidare incarico ad un professionista dotato di adeguata e specifica professionalità e che sia rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati per la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di questo Comune;

Dato atto, altresì, che il conferimento del singolo incarico difensivo episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 11/05/2012, n° 2730 – ribadito dal T.A.R. Puglia Sez. II di Bari con Sentenza n° 1289 del 11/12/2017);

Rilevato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Nicola Martello è la seguente:

- trattasi di professionista dotato di adeguata e specifica professionalità già impegnato in fattispecie delittuose di reati contro la P.A. per conto di questo Comune e rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati per la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di questo Comune;

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e della regolamentazione del compenso professionale spettante agli avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo

Comune approvato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016 e successivamente modificata con deliberazione di G.M. n° 02 del 11/01/2018;

- il principio dell'efficacia è stato rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento dei citati incarichi, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa nel sopracitato giudizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'Avv. Nicola Martello;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);
- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Viste le linee guida n° 12 dell'A.N.A.C. in materia di affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 907 del 24/10/2018, le quali chiariscono che il singolo incarico ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto ma rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto l'art. 30 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di G.M. n° 49 del 03/05/2016 ad oggetto: "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune" e successivamente modificata con deliberazione di G.M. n° 02 del 11/01/2018;

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati" e successive modifiche;

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020" e successive modifiche;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 28 del 02/02/2019, è stato stabilito l'ulteriore differimento dal 28/02/2019 al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che come stabilito dal Decreto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., gli enti locali sono autorizzati all'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31/03/2019;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

1. La costituzione di questo Comune nel procedimento penale n° 4050/13 N.R. – 10684/18 R. G.I.P. di cui all'avviso di fissazione udienza preliminare (art. 419 C.P.P.) del Tribunale di Catania Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, notificato a questo Ente in persona del Sindaco pro-tempore quale parte offesa, ns. prot. n° 2444 del 22/01/2019, per il reato di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio del P.M. Dott.ssa Agata Santonocito, nei confronti di P. D.;
2. Di conferire incarico all'Avv. Nicola Martello con studio in Catania Via Gabriele D'Annunzio n° 25 in considerazione della riconosciuta capacità ed esperienza professionale nella materia specifica del contendere, già impegnato in fattispecie delittuose di reati contro la P.A. per conto di questo Comune e rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta, per la costituzione di questo Comune nel procedimento penale di cui al punto precedente, munendolo all'uopo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno;
3. Che l'affidamento di assistenza e di patrocinio legale avviene mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
4. Di precisare che la materiale liquidazione delle competenze spettanti al suddetto professionista interverrà, con successiva determinazione a chiusura del giudizio con pronuncia definitiva, a seguito di presentazione di parcella e fattura redatta secondo i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 10% nel caso di esito favorevole o del 25% in caso contrario e, comunque, per un importo non superiore, ad €.2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., compenso effettuato secondo le previsioni dell'art. 13 della Legge n° 247 del 31/12/2012 e come determinato nella "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune", approvata con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016;
5. Di liquidare nell'ambito della superiore somma in favore del professionista incaricato, previa presentazione di regolare fattura corredata dagli atti predisposti per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la somma di €.400,00 oltre C.P.A. e I.V.A. a titolo di acconto su onorario e spese;
6. Di dare atto che l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare/convenzione contenente la pattuizione del compenso complessivo spettante al professionista incaricato;
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere alla sottoscrizione con il legale incaricato del disciplinare di incarico ed alla adozione della relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
8. Di stabilire che la presente è determina a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
10. Di dare, altresì, atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
11. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico in elenco nonché nella Sezione Consulenti e Collaboratori.

  
IL SINDACO  
(Antonino Bellia)



All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in

ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile Ufficio Contenzioso  
(*Mario D'Arrigo*)

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali  
del Settore Affari Generali ed Istituzionali  
(*Avv. Antonino Di Salvo*)

Visto di regolarità contabile  
L'atto non comporta impegno di spesa  
Il Dirigente del Settore Finanze  
(*I.D.C. Francesco Privitera Benfatto*)

